

# **STATUTO DI “Alce Nero - Società Cooperativa Sociale ONLUS”**

## **TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA**

### **Art. 1 Costituzione e denominazione**

E' costituita, ai sensi della L. 381/91 la società cooperativa denominata “Alce Nero. Società cooperativa sociale ONLUS”.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 112/2017 e s.m.i. la cooperativa acquisisce la qualifica di impresa sociale.

### **Art. 2 Sede**

La società ha sede nel Comune di Mantova all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111- ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

### **Art. 3 Durata**

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

## **TITOLO II SCOPO ED OGGETTO**

### **Art. 4 Scopo**

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata né di lucro.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art 1, lettera a) della legge n. 381/1991. Lo scopo mutualistico è inoltre finalizzato all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità e coopera attivamente, con altri enti, altre imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Potrà dare altresì adesione ad organismi associativi economici e sindacali che si propongano iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali senza finalità di lucro, anche mediante il coinvolgimento delle risorse fisiche, materiali, e morali di tutti coloro (soci e non) che a qualsiasi titolo (professionale, di volontariato, in qualità di utenti, clienti, fruitori e sovventori), partecipano nelle diverse forme alle attività della cooperativa, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell'articolo 2521, comma 2 del Codice Civile.

## **Art. 5 Oggetto sociale**

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi attraverso la gestione dei servizi di cui all'art.1 lettera A) della L. 381/91 così come modificato dal D.lgs. n.112/2017. Le attività di cui al presente oggetto sociale sono orientate alla promozione delle persone anche rispondendo ai bisogni delle famiglie e di tutti i loro componenti con particolare attenzione (ma non in via esclusiva) alla coppia genitoriale, ai figli minori, ai giovani che si trovino o meno, in stato di bisogno, materiale o morale, ovvero in una situazione di sfavore o marginalità sociale o esposte a rischio di emarginazione. Gli interventi promossi saranno tuttavia orientati al superamento della logica ripartiva per mettere al centro l'attenzione alla qualità della vita e la capacità delle persone di crescere in autonomia, responsabilità e dignità.

In relazione a ciò la Cooperativa intende impegnarsi a favore delle comunità in cui opera e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci attraverso le seguenti attività:

**A) l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi sanitari, socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per la riabilitazione, recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali:**

1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio-assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà.
2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, socio sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;
3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi.

4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, baby parking, servizio baby sitting, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia in ambito extrascolastico.
5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, informagiovani, centri di attività culturale e ricreativa ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno.
6. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di comunità educative e terapeutiche, centri diurni per minori e per anziani, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno educativo e non a domicilio (SADE e SADM) e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale.
7. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi – nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti – coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati
8. la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati e di tutti gli studenti, minori e non, che abbisognano di sostegno scolastico.
9. L'organizzazione e la gestione di Centri di servizi rivolti alla famiglia con servizi di psicoterapia, counseling psicologico e pedagogico, mediazione familiare e supporto legale, servizi di abilitazione e riabilitazione legate ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento e più in generale rivolti ai Bisogni Educativi Speciali, logopedia e psicomotricità e ogni altro servizio specialistico rivolto a supportare la famiglia nel proprio compito di crescita del figlio.
10. la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, e in particolare di servizi assistenziali, sanitari di base a elevata integrazione sociosanitaria; la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili; il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici; l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie; la gestione di strutture sanitarie, socio sanitarie, di assistenza ed educative, centri di diagnosi e cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative;
11. la produzione scientifica mediante la cura di ricerche attinenti allo scopo sociale e la diffusione, distribuzione e vendita di testi e di documentazione;
12. la gestione di scuole e di attività didattiche, di orientamento, formazione (anche professionale), addestramento e aggiornamento, anche realizzate con l'ausilio degli Enti Regionali, Statali e Comunitari e di qualsiasi Ente o Istituzione pubblica o privata;
13. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti
14. gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera
15. organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo

16. la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio
17. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;
18. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;
19. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi finalizzati in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali
20. l'organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale
21. l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, scambi internazionali tra giovani e non, volti alla integrazione culturale, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale
22. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale
23. l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale e all'educazione motoria.
24. La gestione di servizi per anziani, residenziali e non; gestioni di case famiglia per dare una risposta al crescente bisogno di luoghi di tipo familiare, che diano assistenza e ospitalità a persone di terza età.
25. Gestione e progettazione, in proprio o in conto terzi, di servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro in particolare rivolti ai giovani e alle persone portatrici di svantaggi ai sensi della legge 381/91.

**B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:**

1. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni, nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo giovanile, scolastico e sportivo nonché di progetti per lo scambio culturale che promuovano i valori della responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli

2. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati
3. l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali.
4. la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali
5. la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il collocamento a dimora di piantagioni di latifoglie e resinose
6. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio
7. la gestione di attività formative: scuole, corsi e percorsi di aggiornamento.
8. l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano
9. l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recinzione di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di invasi artificiali destinabili a pesa sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante quali patate, diradamenti, spalcatore, formazione di aree di protezione per fiori e altre specie vegetali, impianti di orti botanici.
10. l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini
11. svolgere attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare
12. l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati
13. la gestione di strutture sportive e ricreative di qualunque natura e di servizi culturali, quali festival, fiere, musei, mostre, biblioteche, , agriturismi didattici, eventi culturali, concerti, tornei sportivi servizi rivolti in particolare alle persone con svantaggio ex L. 381/91;
14. organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione
15. gestione di attività di comunicazione e promozione a favore di singoli, di imprese private e pubbliche; attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi

16. la gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche; gestione di servizi cimiteriali per animali nonché di ogni attività complementare e connessa
17. la gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature
18. progettare, organizzare ed eseguire lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termo–tecnici e idraulici in genere, nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione
19. la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati
20. l'esecuzione di attività e servizi legati alla cosiddetta Green economy e in particolare orientati alla organizzazione, attraverso tecnologie innovative e non, del processo per la raccolta differenziata in tutte le sue parti o limitatamente ad alcune fino allo stoccaggio, al trasporto e alla trasformazione dei materiali recuperati in nuovi prodotti fruibili dal mercato. Tali servizi, oltre che finalizzati all'inserimento lavorativo di personale svantaggiato, sono accompagnati anche dall'impegno di sensibilizzazione della cittadinanza alle tematiche relative alla sostenibilità ambientale.

La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psicofisica o socio culturale ed economica – e delle loro famiglie.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La Cooperativa è comunque caratterizzata da un oggetto polivalente, cioè opera nell'ambito di attività differenziate per la realizzazione degli scopi sociali. La Cooperativa potrà pertanto svolgere ogni attività connessa e affine a quella sopra individuata, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente, sia indirettamente, attinenti ai medesimi. La cooperativa opera stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi ed anche in appalto.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali modificative ed integrative. Potrà inoltre emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Inoltre la cooperativa potrà operare per il compimento di tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e di credito necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, ivi comprese convenzioni con l'Amministrazione Provinciale e con altri Enti.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

## **TITOLO III**

### **I SOCI**

#### **Art. 6 Premessa**

Possono essere soci: società, enti e persone fisiche che intendono procedere alla realizzazione dell'oggetto sociale con la propria opera materiale e morale. Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima; partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta

#### **Art. 7 Soci lavoratori (prestatori d'opera a fronte di un compenso)**

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche persone impiegate negli ambiti tecnici ed amministrativi, in numero sufficiente al buon funzionamento dell'impresa sociale. E' fatto divieto ai soci lavoratori, di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di imprese concorrenti, ovvero di esercitare in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa salvo specifica autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

La cooperativa può ammettere come soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991. Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo.

I soci lavoratori sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

#### **Art. 8 Soci volontari (soci che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per motivi solidaristici)**

Ai sensi dell'art 2 L. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Per l'ammissione, il recesso e l'esclusione si applicano le norme previste dallo statuto per i soci. Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese e le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

### **Art. 9 Soci fruitori (soci che beneficiano dei servizi della cooperativa)**

Possono da ultimo essere soci della cooperativa i soci fruitori che fruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società. I soci fruitori sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

### **Art. 10 Soci sovventori**

Possono essere soci della Cooperativa anche i sovventori di cui all'art. 4 della L. 59/92.

**I conferimenti** dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500 (cinquecento) ciascuna. Le azioni sono emesse su richiesta del Socio, altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Le azioni devono essere comunque offerte in prelazione alla società e agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utile di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

**L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori** deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci operatori sulle azioni emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i possessori delle azioni che siano anche soci lavoratori, spettano sino a cinque voti. I soci sovventori che hanno la qualità di persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 5.000 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti da 5.001 fino a 25.000 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti da 25.001 a 100.000 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti da 100.001 a 200.000 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre i 200.000 euro di capitale sottoscritto.



I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti e rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del presente statuto qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito. I soci sovventori sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

### **Art. 11 Categoria speciale di soci**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale degli altri soci.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti persone fisiche in grado di contribuire, con il proprio lavoro retribuito, al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore 12 mesi.

Il socio appartenente a tale categoria speciale ha diritto di voto solo alle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti e rappresentati in assemblea.

I soci inseriti in tale categoria non possono esser eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con il preavviso indicato dal contratto di lavoro ad esso applicato. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale quanto con riguardo al rapporto mutualistico (di lavoro), allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle di cui al presente statuto sociale e da contratto collettivo di riferimento, anche:

- l'inosservanza degli eventuali doveri inerenti alla formazione;
- la carenza di partecipazione (meno del 50% su base annua) alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Alla scadenza del predetto periodo il socio è automaticamente ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori.

La ammissione in qualità di socio lavoratore deve essere comunicata al socio e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci in apposita sezione.

## **Art. 12 Domanda di Ammissione**

L'ammissione a socio è decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione che vaglierà la domanda scritta secondo quanto segue.

Se trattasi di persona fisica chi intende essere ammesso come socio lavoratore farà pervenire al CDA della cooperativa una domanda scritta contenente i seguenti dati:

- a) l'indicazione del nome, cognome, cittadinanza, residenza, data e luogo di nascita,
- b) La categoria di socio a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà essere inferiore al limite minimo fissato dalla legge e dalle deliberazioni assembleari, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 42 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persona fisica chi intende essere ammesso come socio volontario farà pervenire al CDA della cooperativa una domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita
- b) la volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior perseguimento dello scopo sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso
- c) le azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per la particolare tipologia di soci
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché l'accettazione della clausola arbitrale di cui al successivo articolo 42.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma societaria e la sede legale;
- b) lo statuto e la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo o la Persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati.
- d) Una autocertificazione a firma del rappresentante legale da cui si evinca che gli scopi non sono in contrasto con quelli della cooperativa e che l'Ente, l'Organismo o la Persona giuridica non è soggetta alla direzione e al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della cooperativa.

- e) Una autocertificazione a firma del rappresentante legale da cui si evinca che l'Ente, l'Organismo o la Persona giuridica non è in stato di liquidazione o sottoposto a procedure concorsuali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione rispetto a quelli sopraelencati. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sull'accoglimento della domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento della delibera di ammissione del CDA. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione di una successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa alla stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto qualunque variazione dei dati che lo riguardano di cui al presente articolo.

### **Art. 13 Obblighi dei soci**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 16;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno se adottato;
- d) al versamento del sovrapprezzo e della tassa di ammissione se deliberato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci Lavoratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

### **Art. 14 Diritti dei soci**

Ai soci non in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o adempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società spettano i diritti stabiliti all'art. 2445-bis del codice civile.

### **Art. 15 Divieti ai soci**

E' vietato al Socio lavoratore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio, inoltre, deve astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro, dal tenere comportamenti incompatibili con la fiducia che la Cooperativa ripone nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

### **Art. 16 Sottoscrizione e valore delle azioni**

I soci lavoratori, volontari e fruitori, al momento dell'ammissione, dovranno sottoscrivere conferimenti in denaro rappresentati da azioni pari ad euro 25,82 (venticinque/82). Ogni socio deve sottoscrivere azioni nel numero stabilito dal Regolamento di ammissione a socio approvato dall'Assemblea. Le azioni sottoscritte detenute da ciascun socio non dovranno essere inferiore al limite minimo fissato dalla legge e dal Regolamento di ammissione a socio, né superiore al limite massimo fissato dalla legge.

### **Art. 17 Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione. Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto secondo la tempistica stabilita dal contratto di lavoro instaurato. Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale, a far data dal ricevimento, da parte del socio che recede, del provvedimento di accoglimento della domanda firmato dal presidente del CDA; quanto al rapporto mutualistico tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Il recesso non può essere parziale.

### **Art. 18 Esclusione del socio**

L'esclusione nei confronti del socio è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per il socio:

1. che non risulti avere o che abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
2. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
4. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salvo la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
5. che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
6. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
7. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

8. il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempienza e/o gravi motivi
9. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa;
10. che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta, tre assemblee consecutive.
11. che – se socio appartenente alla categoria speciale di cui al precedente articolo 11 – non abbia conseguito i livelli qualitativi prestabiliti ovvero non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre l'arbitrato secondo le procedure previste al Titolo VII del presente statuto (Controversie) o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, dalla relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 dlgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere all'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro instaurato e dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso delle sole azioni di capitale sociale effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazione e ristorno. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le somme assegnate al socio ex articolo 2545 sexies (ristorni) del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo e della tassa di ammissione, ove versati.

### **Art. 19 Morte del socio**

In caso di morte, agli eredi spetta il rimborso delle azioni interamente liberate ed eventualmente rivalutate. Gli eredi del Socio Cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

### **Art. 20 Termini di decadenza e limitazioni al rimborso**

I Soci receduti od esclusi e gli eredi del Socio defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre il termine per il pagamento fissato all'art. 2535 del Codice Civile (entro cinque anni

dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo). Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

#### **Art. 21 Trasferibilità delle azioni**

Come previsto dal I° comma dell'art. 2530 c.c., le azioni non possono essere cedute o sottoposte a pegno o a vincoli volontari, con effetto verso la società senza l'autorizzazione del C.d.A. Il socio che voglia cedere, anche in parte, le proprie azioni, deve darne comunicazione al C.d.A. con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente le informazioni richieste per l'ammissione. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero capitale detenuto dal socio. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione è comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 22 Acquisto di azioni proprie da parte della Cooperativa**

Nei limiti stabiliti dalla legge, anche al fine di mantenere i requisiti mutualistici, gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società nei limiti e alle condizioni previste dall'art 2529 c.c.

## **TITOLO IV DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO**

#### **Art. 23 Disciplina della prestazione mutualistica**

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio lavoratore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno.

Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria.

#### **Art. 24 Efficacia del Regolamento Interno**

Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.

Analoga competenza è attribuita al Regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità.

È facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO SOCIALE, STRUMENTI FINANZIARI E RISTORNI**

#### **Art. 25 Patrimonio Sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- I. dal capitale sociale, che è variabile e formato
  - a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di €. 25,82. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
  - b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 500 confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- II. dalla riserva legale formata con accantonamento annuale di almeno il 30% degli utili netti; dal valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci deceduti;
- III. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni
- IV. dalla riserva straordinaria;
- V. da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci prevista dalla legge.
- VI. dai proventi di donazioni;
- VII. da somme accantonate a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 legge 16 dicembre 1977 n° 904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui al precedente III° numero del presente articolo, sono indivisibili, e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

#### **Art. 26 Bilancio**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il CdA provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio viene presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, ricorrendone le condizioni e i presupposti, entro il maggior termine di 180 giorni di cui all'art. 2364 c.c. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- I. a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- II. al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- III. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- IV. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

## **Art. 27 Ristorni**

Il CdA apposta somme al conto economico a titolo di ristorno qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, nei limiti fissati dal codice civile e dalle leggi speciali. I soci, in sede di approvazione del bilancio, ratificano lo stanziamento previsto dal CdA oppure deliberano direttamente sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

1. erogazione diretta;
2. aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
3. emissione di azioni di sovvenzione.

Il ristorno è ripartito tra i soli Soci Cooperatori, proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 del C. C. da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro): le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; la qualifica/professionalità; i compensi erogati; il tempo di permanenza nella società; la tipologia del rapporto di lavoro.

## **Art. 28 Azioni di partecipazione cooperativa**

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

## **Art. 29 Strumenti finanziari**

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111 – octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;



- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto sociale.

## **TITOLO VI**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 30 Organi**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato per obbligo di legge o per facoltà dei soci;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato per obbligo di legge o per facoltà dei soci.

#### **Art. 31 Assemblea**

Oltre ai casi previsti dalla legge e dal codice civile l'Assemblea è convocata dal CdA quando è ritenuto necessario.

L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservati alla competenza dei soci le seguenti decisioni:

1. approvare il bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
2. approvare il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
3. deliberare il numero dei consiglieri, nominare gli amministratori e, se non demandato all'organo amministratore, eleggere il presidente e il vice presidente;
4. nominare, nei casi previsti dall'art 2477, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale o dell'organo di controllo contabile;
5. determinare il compenso e l'importo delle medaglie di presenza per il Presidente, gli Amministratori i sindaci e il Revisore;
6. compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. deliberare sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 18;
8. decidere di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
9. emanare regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può impartire, se richieste, direttive di gestione agli amministratori.

10. delibera all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'Assemblea, in sede straordinaria, delibera sulle modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto sociale, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

### **Art. 32 Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea è di norma convocata dal CdA presso la sede sociale, o in altro luogo, purchè nell'ambito della comunità Europea.

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata consegnata a mano, spedita con ricevuta di ritorno, ovvero per posta elettronica, per telegramma, o con ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci ai recapiti risultanti dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In detto avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### **Art. 33 Deliberazioni dell'Assemblea**

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono regolarmente costituite quando:

- in prima convocazione, siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto,
- in seconda convocazione, sia presente qualunque numero di soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo che per le delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione della società per la cui approvazione è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza di tutti gli aventi diritto al voto.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. L'assemblea con deliberazione può derogare a tale norma esclusivamente a favore del socio sovventore che, in base a detta deliberazione, regola il numero di voti in capo al sovventore mai comunque superiore al numero di cinque oppure di un terzo dei voti dell'insieme dei soci presenti e rappresentati in assemblea.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto che non sia Amministratore. Ciascun socio non potrà portare più due deleghe.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono a maggioranza relativa e di norma per voto segreto ovvero per acclamazione per volere della totalità dei soci intervenuti in assemblea.

### **Art. 34 Presidenza dell'Assemblea**

Il Consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, un presidente ed un vice presidente.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. o, in caso sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ed in sua assenza di quest'ultimo da altra persona nominata dall'assemblea stessa. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale. Le assemblee straordinarie richiedono un verbale redatto da notaio.

### **Art. 35 Consiglio di Amministrazione**

Il consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di consiglieri da un minimo di 3 a un massimo di 13 membri eletti dall'Assemblea e la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci lavoratori. Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento, se adottato. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Essi possono essere rieletti.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
  - a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
  - b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente. Esso pertanto delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale. Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo al consiglio di amministrazione:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci nonché curare l'esecuzione delle relative deliberazioni
- redigere i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società
- compilare i regolamenti interni previsti per obbligo di legge o dallo Statuto o comunque necessari per meglio disciplinare il funzionamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci

- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni; nominare eventualmente il Direttore generale, individuando le persone competenti anche tra i soggetti estranei alla cooperativa, stabilendone le mansioni ed eventualmente il compenso. In caso di nomina del Direttore generale, si applica il disposto dell'articolo 2396 del codice civile.

**Attribuzioni deleghe.** Il consiglio elegge nel suo seno, qualora non provveda l'assemblea, il presidente e il vice-presidente. Il CDA può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più degli amministratori, oppure a un comitato esecutivo. Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni novanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Ai sensi dell'art. 2365 del c.c. Il comma il Consiglio di Amministrazione può provvede agli adeguamenti dello statuto limitatamente alle disposizioni normative secondo le modalità previste dall'art. 2436 del c.c.

### **Art. 36 Convocazione e delibere del Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 37 Integrazione del Consiglio**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 35, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del c.c. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il consiglio è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

### **Art. 38 Compenso**

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

### **Art. 39 Rappresentanza legale**

Il Presidente del C.D.A. ha la firma e la rappresentanza legale della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire e utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari. Al presidente inoltre, compete la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giudizio.

Il Presidente, in via d'urgenza, assume i provvedimenti necessari nell'interesse della società, salvo convocare il Consiglio di Amministrazione entro 7 giorni per ottenerne la ratifica. Dette deliberazioni d'urgenza dovranno essere annotate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, regolarmente sottoscritto. La mancata ratifica del provvedimento d'urgenza non ha effetto verso i terzi. In caso di assenza prolungata o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

### **Art. 40 Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale viene nominato dall'assemblea se è obbligatorio per legge o per decisione dell'assemblea stessa. Esso si compone di tre membri effettivi; devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina, e comunque non più di tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'Assemblea all'atto della nomina determina se il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

#### **Art. 41 Revisione legale dei conti**

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, la revisione legale dei conti sulla società, quando obbligatoria per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitata ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

## **TITOLO VII CONTROVERSIE**

#### **Art. 42 Clausola Arbitrale**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari promossi da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i liquidatori, contro i soggetti incaricati della revisione contabile, nonché tutte le altre controversie nelle materie di cui all'art. 1 del dlgs 5/2003 saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal regolamento di conciliazione adottato dalla Confcooperative.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **Art. 43 Arbitri e procedimento**

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### **Art. 44 Esecuzione della decisione**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

## **TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 45 Scioglimento anticipato**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

#### **Art. 46 Devoluzione del patrimonio finale**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 47 Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci che li approverà con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

#### **Art. 48 Divieti**

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentando di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

#### **Art. 49 Requisiti mutualistici**

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi. Le riserve sociali non sono ripartibili fra soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della Cooperativa. In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci, dovrà essere devoluto a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31/01/1992.

#### **Art. 50 Rinvio**

Per tutto quanto non disciplinato ed espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.